

G Capital

Contratto di capitalizzazione a premio unico con
possibilità di versamenti aggiuntivi

Condizioni Contrattuali
edizione 06.2026

Sommario

Glossario.....	3
PARTE I - SCOPO DEL CONTRATTO E PRESTAZIONI ASSICURATIVE.....	5
Articolo 1: Scopo del Contratto	5
Articolo 2: Prestazioni assicurative	5
Articolo 3: Sottoscrizione del Contratto	5
PARTE II - OBBLIGHI DELLE PARTI.....	6
Articolo 4: Aggiornamento della prestazione	6
Articolo 5: Beneficiari.....	7
5.1 Designazione dei Beneficiari.....	7
Articolo 6: Richiesta di Pagamento	7
Articolo 7: Pagamento della prestazione	7
Articolo 8: Periodo di Prescrizione	8
Articolo 9: Dichiarazioni del Contraente	8
PARTE III - PREMI E COSTI.....	8
Articolo 10: Premi	8
10.1 Modalità di versamento.....	8
10.2 Investimento dei Premi.....	8
Articolo 11: Costi	8
11.1 Costi gravanti sul Premio	8
11.2 Rendimento Trattenuto.....	9
11.3 Costi di riscatto - Penalità di Riscatto e modalità di applicazione	10
PARTE IV - DURATA DELLA COPERTURA, RECESSO E REVOCA.....	10
Articolo 12: Durata.....	10
Articolo 13: Conclusione del Contratto e decorrenza degli effetti del Contratto	10
13.1 Conclusione del Contratto	10
13.2 Decorrenza degli effetti del Contratto	11
Articolo 14: Recesso	11
PARTE V – RISCATTO	11
Articolo 15: Riscatto.....	11
PARTE VI - ALTRE DISPOSIZIONI	11
Articolo 16: Prestiti	11
Articolo 17: Cessione, pegno e vincolo	11
Articolo 18: Comunicazioni e Richieste.....	12
18.1 Comunicazioni a GamaLife	12
18.2 Comunicazioni da GamaLife.....	12
18.3 Reclami e Arbitro Assicurativo	12
Articolo 19: Legge applicabile, mediazione e foro competente.....	13
Articolo 20: Tasse e oneri.....	13
20.1 Regime fiscale delle prestazioni assicurate	13
20.2 Imposta di Bollo	13

Articolo 21: Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95	13
Articolo 22: Obbligo di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio	14
Articolo 23: Variazioni transnazionali di residenza.....	14
Articolo 24: Embargo, sanzioni amministrative e commerciali	14
Articolo 25: Modifiche contrattuali	14
Articolo 26: Non pignorabilità e non sequestrabilità	14
Articolo 27: Conflitto di interessi	14
Allegato 1	16

Glossario

Appendice: indica il documento che forma parte integrante del Contratto originariamente sottoscritto dal Contraente e che viene emesso unitamente o in seguito al Contratto per modificarne alcuni aspetti. Tali modifiche sono sempre concordate tra GamaLife e il Contraente

Aggiornamento del capitale: l'attribuzione di una quota del rendimento della Gestione Separata (misura di aggiornamento) alle prestazioni secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni contrattuali. La misura di aggiornamento può essere di importo sia positivo che negativo.

Beneficiario il Contraente che riceve la prestazione prevista dal Contratto alla scadenza contrattuale.

Cessione, pegno e vincolo: facoltà in capo al Contraente di cedere a terzi il Contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto e versa il premio alla Società.

Contratto: indica il presente contratto.

Gestione Separata: portafoglio di investimenti almeno pari alle riserve matematiche sottese ai prodotti gestiti dalle Compagnie di Assicurazione al fine di determinare il tasso di rendimento con cui vengono rivalutate le riserve stesse. La gestione separata "Previr", sottesa al presente prodotto, è disciplinata da un proprio Regolamento riportato nell'Allegato 1 alle condizioni contrattuali.

Lettera di Accettazione: comunicazione di GamaLife al Contraente che attesta l'accettazione della Proposta.

Polizza: indica l'insieme della Proposta, della Lettera di Accettazione e della lettera di conferma dell'investimento, unitamente a qualsiasi comunicazione aggiuntiva e/o Appendice emessa da GamaLife.

Premio: indica il premio unico iniziale e gli eventuali premi aggiuntivi.

Proposta: indica il modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta a GamaLife la volontà di concludere il Contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Penalità di Riscatto: Indica la riduzione della prestazione qualora il riscatto intervenga durante il corso del contratto come previsto dalle Condizioni contrattuali.

Periodo di osservazione: Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata sulla base del Regolamento presente nelle Condizioni contrattuali.

Polizza: Documento che fornisce la prova dell'esistenza del Contratto che disciplina gli obblighi in capo al cliente e alla Compagnia.

Premio: Importo che il Contraente versa alla Società alla sottoscrizione della Proposta.

Premio Investito: Premio versato al netto dei caricamenti e dell'eventuale spesa di emissione investito nella Gestione Separata.

Prescrizione: Estinzione di un diritto per mancato esercizio decorsi dieci anni.

Protector: Guardiano del trust. Tale soggetto esercita poteri di controllo affinché l'operato del trustee sia conforme al suo atto istitutivo.

Recesso: Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Regolamento della Gestione Separata: L'insieme delle norme, allegate alle Condizioni contrattuali, che regolano la Gestione Separata.

Rendiconto annuale della Gestione Separata: Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al

rendimento conseguito dalla Gestione Separata.

Rendimento: Risultato finanziario della Gestione Separata determinato secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione stessa. Il calcolo del relativo rendimento è oggetto di certificazione da parte di una società di revisione iscritta ad apposito albo. La Gestione Separata "Prevìr", collegata al contratto, è disciplinata dal Regolamento riportato nell'Allegato 1.

Rendimento Trattenuto: Onere in percentuale trattenuto dalla Compagnia su base annua, come stabilito dalle Condizioni contrattuali, dal Rendimento realizzato dalla Gestione Separata.

Revoca: Diritto del Contraente di revocare la Proposta/Polizza e farne cessare gli effetti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ricorrenza annuale: L'anniversario della data di decorrenza del Contratto assicurativo.

Riscatto: Facoltà del Contraente di richiedere la liquidazione, totale o parziale, del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base al Contratto.

Rivalutazione: Adeguamento del capitale assicurato in base ad una quota del rendimento della Gestione Separata secondo quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione. Tale adeguamento può essere sia positivo che negativo.

Società: GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito "GamaLife") della società portoghese a socio unico GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. con sede legale in Lisbona, Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, 75 -11º piano, 1070-061, numero d'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Lisbona e codice fiscale 503024856, capitale sociale Euro 50.000.000,00 interamente sottoscritto e versato, sede secondaria in Italia presso Via Benigno Crespi 17, 20159, Milano, C.F. e n. iscrizione presso il Registro delle imprese di Milano Monza Brianza e Lodi 12582180969, autorizzata da IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami per i quali presta le garanzie ai sensi del contratto stipulato con il Contraente.

Spese di emissione: Spese fisse e predeterminate che la Società sostiene per l'emissione del prodotto.

Trust: Istituto giuridico con cui una o più persone - disponenti - trasferiscono la titolarità di beni e diritti a un altro soggetto - trustee -, il quale assume l'obbligo di amministrarli nell'interesse di uno o più Beneficiari, o per un fine determinato dal disponente.

Trustee: Titolare dei beni e diritti trasferitigli dal disponente, amministra gli stessi nel rispetto delle "finalità" stabilite dal disponente in sede di redazione dell'atto istitutivo.

PARTE I - SCOPO DEL CONTRATTO E PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Articolo 1: Scopo del Contratto

G Capital è un prodotto di investimento assicurativo di capitalizzazione, collegato alla Gestione separata "Prevìr", che prevede il versamento di un premio unico, eventualmente integrabile con versamenti aggiuntivi, e riconosce alla scadenza contrattuale una prestazione determinata come indicato all'articolo 2 – Prestazioni assicurative e rivalutata secondo le modalità previste all'articolo 4 – Aggiornamento delle prestazioni.

La Gestione Separata denominata "Prevìr" collegata al presente contratto è disciplinata dal Regolamento riportato nell'Allegato 1.

La Proposta, sottoscritta dal Contraente, unitamente a tutte le dichiarazioni rese dal Contraente e le presenti Condizioni contrattuali, comprensive dell'Allegato 1, formano parte integrante del contratto stipulato tra il Contraente e GamaLife (il "Contratto"). La Proposta e la Lettera di accettazione, unitamente a qualsiasi comunicazione aggiuntiva e/o appendice emessa da GamaLife, costituiscono la polizza di assicurazione (la "Polizza").

Articolo 2: Prestazioni assicurative

La Compagnia, alla scadenza del contratto indicata nel successivo art. 12, si impegna a corrispondere al Contraente un capitale assicurato pari al maggior valore tra:

- I. i Premi Investiti (c.d. **prestazione garantita**) e
- II. il capitale aggiornato, secondo le modalità stabilite all'art. 4 delle presenti Condizioni contrattuali

entrambi i valori determinati al netto di eventuali riscatti parziali richiesti nel corso della durata di contratto.

Il Contraente prende atto che la prestazione garantita è prevista esclusivamente alla scadenza contrattualmente prevista. Pertanto, in caso di riscatto esercitato prima della data di scadenza contrattualmente prevista, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo di Riscatto inferiore ai Premi Investiti a causa i) delle possibili fluttuazioni anche negative del rendimento realizzato dalla Gestione Separata e/o ii) dell'effetto dei costi complessivamente applicati (di cui al successivo art. 11).

Articolo 3: Sottoscrizione del Contratto

Il Contratto può essere sottoscritto da soggetti maggiorenni, residenti in Italia, nei paesi dell'Unione Europea oltre che Svizzera, Gran Bretagna, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, o da persone giuridiche con sede legale in Italia, nei paesi dell'Unione Europea oltre che Svizzera, Gran Bretagna, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. GamaLife non accetta la sottoscrizione della Proposta/Polizza se il Contraente non è residente in Italia, nei paesi dell'Unione Europea oltre che Svizzera, Gran Bretagna, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino; qualora sia residente in altri paesi esteri, la Compagnia si riserva di autorizzare la sottoscrizione della Polizza.

Il Contratto non può essere sottoscritto da fiduciarie che operino nell'interesse di una persona fisica che sia residente in uno Stato diverso dall'Italia, da paesi dell'Unione Europea oltre che dalla Svizzera, dalla Gran Bretagna, dalla Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino o in altro paese estero per il quale la Compagnia si riserva di autorizzare la sottoscrizione della Polizza.

Il Contratto non può, inoltre, essere sottoscritto da trusts che operino nell'interesse di un disponente che sia residente in uno Stato diverso dall'Italia oppure operino nell'interesse di un trustee, un protector, un Beneficiario o categoria di Beneficiari identificabili, o di altri soggetti che esercitano il controllo effettivo finale sul trust, che siano residenti negli Stati Uniti d'America o US Territories².

Il Contratto non può, infine, essere sottoscritto da persone giuridiche qualificabili come Passive NFFE (ovvero Entità non finanziaria estera passiva), ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95, delle disposizioni attuative e s.m.i., il cui titolare effettivo sia residente negli Stati Uniti d'America o US Territories.

² Per Stati Uniti d'America o US Territories si intendono i 50 Stati ricompresi negli Stati Uniti d'America, incluso Washington D.C. (distretto di Columbia) e i territori controllati dal governo federale degli Stati Uniti quali Guam, Puerto Rico, US Virgin Isles, American Samoa, Federated States of Micronesia, Midway Islands, Northern Mariana Islands, Republic of Palau e Republic of Marshal Islands.

II Contratto non può essere sottoscritto nel caso in cui il Contraente persona fisica:

- non abbia raggiunto la maggiore età e
- all'atto della sottoscrizione della Proposta abbia un'età assicurativa superiore a 85 anni.

II Contratto prevede, al momento della sottoscrizione della Proposta, il pagamento di un Premio unico di importo non inferiore a 20.000 Euro e non superiore a 10.000.000 Euro.

È prevista altresì la possibilità di versare in ciascun anno solare successivo (01/01 – 31/12) premi aggiuntivi, di importo minimo pari ad euro 2.500 ciascuno, massimi per complessivi 10.000.000 Euro. **In ogni caso la Compagnia in qualsiasi momento di decorrenza del contratto si riserva la facoltà di accettare i suddetti premi aggiuntivi.**

Anche la somma dei premi delle polizze attive stipulate dal medesimo Contraente, legate alla medesima Gestione Separata "Previr", non può essere superiore a 10.000.000 Euro; la Compagnia potrà autorizzare in via eccezionale il superamento di tale soglia. Nel calcolare il suddetto limite, devono essere dedotti gli eventuali riscatti parziali effettuati su tali contratti. Questo limite massimo non crea alcun collegamento negoziale tra i diversi contratti legati alla medesima Gestione Separata "Previr" sottoscritti dal medesimo Contraente. I contratti restano quindi distinti e giuridicamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro.

PARTE II - OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 4: Aggiornamento della prestazione

II presente Contratto riconosce un aggiornamento annuale delle prestazioni sulla base del rendimento della Gestione Separata "Previr".

a) Misura annua di aggiornamento

La misura annua di aggiornamento, determinata da GamaLife entro il 31 dicembre di ciascun anno, è il rendimento realizzato dalla Gestione Separata nel periodo di osservazione (vale a dire il periodo tra il 01/10 e il 30/09 di ogni anno) diminuito di un costo, denominato Rendimento Trattenuto, pari a 1,40%. II Rendimento Trattenuto può essere inferiore o superiore a 1,40% nei casi previsti dall'art. 11.

b) Modalità di aggiornamento

La misura di aggiornamento, come sopra determinata nel periodo di osservazione (vale a dire il periodo tra il 01/10 e il 30/09 di ogni anno), viene attribuita al capitale assicurato di ciascun Contratto con effetto 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo aggiornamento verrà applicato ai premi investiti, al netto dei caricamenti e dell'eventuale spesa di emissione, per la frazione di anno intercorsa tra la data di decorrenza degli effetti del contratto ed il 31 dicembre successivo. Successivamente verrà applicato un aggiornamento ogni anno, il 31 dicembre.

Modalità di aggiornamento della prestazione in caso di Riscatto: i premi investiti, aggiornati in base alla misura di aggiornamento riferibile al 31 dicembre precedente la data di richiesta di Riscatto, vengono ulteriormente capitalizzati pro rata per la frazione d'anno intercorsa tra il 31 dicembre precedente la richiesta di Riscatto e la data della richiesta di Riscatto, ad un tasso pari al 75% dell'ultima misura annua di aggiornamento attribuita al Contratto³.

Nel corso del contratto, la misura annua di aggiornamento attribuita al Contratto potrà essere anche negativa⁴. Non è previsto alcun meccanismo di consolidamento della misura annua di aggiornamento attribuita al Contratto⁵. Pertanto, qualora la misura di aggiornamento attribuita al Contratto risulti negativa per effetto dei costi e/o delle fluttuazioni anche negative del rendimento della Gestione Separata, il nuovo capitale aggiornato risulterà inferiore al capitale in vigore al 31 dicembre precedente.

³ Ad esempio, se la data di richiesta di Riscatto è il 10 luglio 2025 e il capitale aggiornato al 31 dicembre 2024 è pari a € 50.000, per calcolare il capitale aggiornato alla data di richiesta di riscatto verrà utilizzato il 75% dell'ultima misura annua di aggiornamento attribuita al Contratto (che è il rendimento realizzato dalla Gestione Separata al netto della spesa di gestione) nel periodo di osservazione che si è concluso il 30 settembre 2024. Quindi se, ad esempio, il rendimento realizzato dalla Gestione Separata è pari a 2,60% la misura di aggiornamento sarà pari a $(2,60\% - 1,40\%) * 75\% = 0,90\%$. II periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2024 e il 10 luglio 2025 è di 190 giorni. II capitale aggiornato alla Data di Richiesta di Riscatto sarà quindi pari a $€ 50.000 * (1 + 0,90\% * (190/360)) = € 50.237,50$.

⁴ Ciò accade se il rendimento realizzato dalla Gestione Separata nel periodo di osservazione dovesse risultare inferiore a 0,70%. Ad esempio, ipotizzando un rendimento realizzato dalla Gestione Separata pari a 0,60% da cui viene dedotta la spesa di gestione descritta all'art. 11.2 pari a 0,70%, la misura di aggiornamento attribuita sarà pari a -0,10% (rendimento realizzato 0,60% - spesa di gestione 0,70% = -0,10%).

⁵ Questo significa che il capitale aggiornato può diminuire o aumentare di anno in anno.

Articolo 5: Beneficiari

5.1 Designazione dei Beneficiari

Data la finalità del contratto **il Beneficiario coincide sempre con il Contraente**. Di conseguenza, in caso di decesso del Contraente Persona Fisica, il capitale maturato sino a tale data cadrà in successione venendo quindi assoggettato alle normative fiscali di riferimento tempo per tempo vigenti.

Articolo 6: Richiesta di Pagamento

GamaLife mette a disposizione presso l'intermediario e sul proprio sito web un fac-simile di richiesta di pagamento.

In caso di Riscatto totale/parziale

In caso di riscatto totale/parziale il Contraente dovrà inviare a GamaLife la documentazione di seguito specificata, all'indirizzo indicato nell'art. 18, oppure trasmetterli alla stessa per il tramite degli intermediari:

- richiesta di Riscatto sottoscritta dal Contraente completa, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;
- fotocopia del documento d'identità del Contraente in corso di validità.

Richiesta di Pagamento

La richiesta di pagamento dovrà contenere le seguenti informazioni:

- richiesta di liquidazione sottoscritta in originale dal Contraente (timbro Società e firma del Legale rappresentante);
- IBAN intestato o cointestato al Contraente;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale del Legale Rappresentante;
- numero di Polizza (se conosciuto);
- dichiarazione firmata dal Contraente contenente i dati richiesti dalla normativa F.A.T.C.A. (acronimo di "Foreign Account Tax Compliance Act") e in materia di scambio automatico di informazioni fiscali (c.d. normativa DAC2 e CRS);
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta (ai sensi della normativa in materia di privacy);
- dichiarazione contenente i dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio sottoscritta.

In caso di modifiche alle informazioni richieste per il pagamento, anche a seguito di variazioni della normativa vigente, GamaLife ne darà evidenza sul sito web e informerà tempestivamente il Contraente.

GamaLife si riserva di chiedere l'originale della Polizza qualora il Beneficiario intenda far valere Condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto in possesso della Società o qualora questa contesti l'autenticità della Polizza o di altra documentazione contrattuale che il Beneficiario intenda far valere.

Richiesta di ulteriore Documentazione probatoria

In presenza di particolari esigenze istruttorie e liquidative GamaLife avrà la facoltà di richiedere, una sola volta e nel rispetto delle tempistiche indicate nel successivo art. 7, ulteriore specifica documentazione probatoria a condizione che:

- tale documentazione sia opportuna per la valutazione della richiesta di pagamento;
- GamaLife sia nella impossibilità di recuperare direttamente tale documentazione;
- la richiesta sia adeguatamente motivata.

GamaLife comunicherà al Beneficiario gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il capitale aggiornato entro 14 giorni dal ricevimento di tale ulteriore documentazione.

Articolo 7: Pagamento della prestazione

a) In caso di Riscatto totale/parziale:

Entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione elencata al precedente art. 6, GamaLife pagherà il capitale aggiornato secondo le modalità indicate nella richiesta di pagamento, tramite bonifico bancario sul

conto corrente del Contraente, che deve essere aperto nello stesso Stato in cui il Contraente ha la residenza fiscale.

La Società riconoscerà gli interessi moratori al tasso di legge sulle somme da pagare qualora il pagamento della prestazione sia effettuato decorsi i termini sopra specificati; questo significa che GamaLife pagherà un importo maggiorato ai sensi di legge.

Articolo 8: Periodo di Prescrizione

I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Le somme dovute devono quindi essere richieste a GamaLife entro dieci anni dalla data di scadenza del contratto.

Le somme non richieste entro dieci anni non potranno più essere liquidate agli aventi diritto, ma dovranno essere comunicate e devolute da GamaLife al Fondo, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di legge.

Articolo 9: Dichiarazioni del Contraente

Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che GamaLife non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, possono comportare - ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice civile - l'annullamento del Contratto ovvero il mancato riconoscimento, in tutto o in parte, delle prestazioni di cui al presente Contratto.

PARTE III - PREMI E COSTI

Articolo 10: Premi

Al momento della sottoscrizione della Proposta è previsto il pagamento di un Premio unico di importo non inferiore a 20.000 Euro e non superiore a 10.000.000 Euro. È prevista altresì la possibilità di versare in ciascun anno solare successivo (01/01 – 31/12) premi aggiuntivi aventi importo minimo pari a 2.500 Euro e massimi per complessivi 10.000.000 Euro. **In ogni caso la Compagnia in qualsiasi momento di decorrenza del contratto si riserva la facoltà di accettare i suddetti premi aggiuntivi.**

I suddetti limiti possono essere derogati in casi particolari da parte della Compagnia.

I premi aggiuntivi possono essere versati a condizione che il Contraente persona fisica non abbia un'età assicurativa superiore a 90 anni.

10.1 Modalità di versamento

Il versamento del premio iniziale deve essere effettuato in un'unica soluzione tramite:

- bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Monte dei Paschi di Siena - filiale MILANO Ag. 5
Iban: IT86H0103001605000001606302;
- assegno bancario intestato a GamaLife - Companhia de Seguros de Vida, S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia.

In ogni caso non è ammesso il pagamento a mezzo denaro contante.

10.2 Investimento dei Premi

In seguito al versamento dei Premi, GamaLife investirà i Premi al netto della Spesa di emissione e del Costo di Caricamento (con riferimento a quanto previsto all'art. 11) nella Gestione Separata "Prevìr".

Articolo 11: Costi

11.1 Costi gravanti sul Premio

Spesa di Emissione

La Società applica una Spesa di Emissione pari a 10 Euro.

Costo di Caricamento

È prevista l'applicazione di un costo di caricamento massimo per il cliente pari al 2,00% da applicare a ciascun Premio Investito, al netto della spesa di emissione dovuta solo all'atto dell'emissione.

E' data facoltà al distributore di abbattere, a proprio carico, il caricamento massimo del 2% totalmente o parzialmente a scaglioni di 0,5%.

11.2 Rendimento Trattenuto

Per i contratti con premi inferiori a 500.000,00 Euro complessivamente versati nella prima annualità di polizza, GamaLife trattiene annualmente dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata un costo pari a 1,40% denominato Rendimento Trattenuto che riduce il rendimento realizzato dalla Gestione Separata riconosciuto al contratto.

Nel caso in cui il rendimento realizzato della Gestione Separata "Prevìr" sia inferiore al 2,50%, il Rendimento Trattenuto verrà diminuito di 0,04% per ogni 0,10% di diminuzione del rendimento della Gestione Separata fino ad un valore minimo di Rendimento Trattenuto pari a 1,20%.

Nel caso in cui il rendimento realizzato della Gestione Separata " Prevìr" sia pari a 1,20%, il valore minimo del Rendimento Trattenuto sarà pari a 1,10%.

Nel caso in cui il rendimento realizzato della Gestione Separata " Prevìr" sia inferiore a 1,20%, il valore minimo del Rendimento Trattenuto sarà diminuito di 0,10% per ogni 0,10% di diminuzione del rendimento della Gestione Separata fino ad un valore minimo di Rendimento Trattenuto pari a 0,70%.

Nel caso in cui il rendimento realizzato della Gestione Separata " Prevìr" sia superiore a 3,50%, il Rendimento Trattenuto verrà aumentato di 0,04% per ogni 0,10% di aumento del rendimento.

Tabella 1

Rendimento lordo della GS	Rendimento trattenuto	Esempio
maggiore di 3,50%	1,40% + 0,04% per ogni 0,10% di aumento di rendimento della Gestione Separata oltre il 3,50%	Rendimento lordo della gestione separata: 5,31% Rendimento Trattenuto: 2,12% Rendimento riconosciuto: 3,19%
		Rendimento lordo della gestione separata: 3,80% Rendimento Trattenuto: 1,52% Rendimento riconosciuto: 2,28%
compreso tra 2,50% e 3,50%	1,40%	Rendimento lordo della gestione separata: 3,00% Rendimento Trattenuto: 1,40% Rendimento riconosciuto: 1,60%
inferiore a 2,50% e superiore a 1,20%	1,40% - 0,04% per ogni 0,10% di riduzione del rendimento della Gestione Separata sotto il 2,50%, fino ad un Rendimento Trattenuto pari all'1,20%	Rendimento lordo della gestione separata: 2,00% Rendimento Trattenuto: 1,20% Rendimento riconosciuto: 0,80%
uguale a 1,20%	1,10%	Rendimento lordo della gestione separata: 1,20% Rendimento Trattenuto: 1,10% Rendimento riconosciuto: 0,10%

inferiore a 1,20% e superiore a 0,70%	1,10% - 0,10% per ogni 0,10% di riduzione del rendimento della Gestione Separata dall' 1,20% fino ad un Rendimento Trattenuto minimo pari allo 0,70%	Rendimento lordo della gestione separata: 1,00% Rendimento Trattenuto: 0,90% Rendimento riconosciuto: 0,10%
inferiore o uguale a 0,70%	Rendimento Trattenuto minimo pari allo 0,70%	Rendimento lordo della gestione separata: 0,70% Rendimento Trattenuto: 0,70% Rendimento riconosciuto: 0,00%

Per i contratti con premi pari o superiori a 500.000 Euro versati nella prima annualità di polizza, la misura annua di aggiornamento sarà diminuita di un costo, denominato Rendimento Trattenuto, in funzione dell'ammontare di premio pagato così come di seguito indicato:

- ✓ Premi pagati nella prima annualità compreso tra 500.000 Euro (incluso) e 1.000.000 Euro (escluso) pari a 1,40%;
- ✓ Premi pagati nella prima annualità tra 1.000.000 Euro (incluso) e 5.000.000 Euro (escluso) pari a 1,20%;
- ✓ Premi pagati nella prima annualità pari o superiore a 5.000.000 Euro pari a 1,00%.

La misura del Rendimento Trattenuto resterà ferma in base all'ammontare dei premi pagati nella prima annualità di polizza e la stessa si applicherà, quindi, anche sui versamenti successivi, indipendentemente dal loro ammontare.

11.3 Costi di riscatto - Penalità di Riscatto e modalità di applicazione

Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto è facoltà del Contraente richiedere il riscatto totale o parziale del contratto stesso. La Penalità di Riscatto si applica al valore di Riscatto così come descritto al successivo art. 16 e varia in base al tempo trascorso tra la data di decorrenza degli effetti del Contratto e la data della richiesta di Riscatto (totale o parziale), come descritto dalla seguente tabella:

Tabella 2:

Anno del contratto	Penalità di riscatto %
Durante il 1°	Riscatto non possibile
2°	3,00%
3°	2,00%
4°	1,50%
Dal 5° in poi	0,00%

Le penalità di riscatto applicate comportano il rischio per il Contraente di ottenere un importo inferiore ai premi investiti.

PARTE IV - DURATA DELLA COPERTURA, RECESSO E REVOCA

Articolo 12: Durata

La durata del Contratto, espressa in anni interi, è pari a **10 anni**.

Articolo 13: Conclusione del Contratto e decorrenza degli effetti del Contratto

13.1 Conclusione del Contratto

Il Contraente che intende concludere il Contratto deve inviare a GamaLife la Proposta, sottoscritta e completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa nonché versare il premio unico, accreditato e disponibile sul conto corrente bancario di GamaLife.

La Compagnia accetterà mediante apposita Lettera di Accettazione ovvero ne comunicherà la mancata accettazione entro il termine di sette Giorni Lavorativi della ricezione della Proposta.

Il Contratto, pertanto, si considera concluso nel momento in cui il Contraente, riceve da parte di GamaLife la Lettera di Accettazione della Proposta.

GamaLife può non accettare la Proposta del Contraente a propria totale discrezione.

In caso di mancata accettazione, GamaLife invierà al Contraente una Lettera di mancata accettazione e restituirà al Contraente il Premio Versato già corrisposto da quest'ultimo, non oltre il settimo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del Contraente, della Lettera in parola. L'importo verrà accreditato sul conto

corrente bancario indicato dal Contraente. In nessun caso la restituzione del Premio Versato sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

13.2 Decorrenza degli effetti del Contratto

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il Premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del Contratto o, se successivo, dal giorno indicato nella Lettera di Accettazione quale data di decorrenza degli effetti del Contratto. La data di decorrenza coincide in ogni caso con la data valuta del bonifico eseguito.

Articolo 14: Recesso

Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.

Per l'esercizio del Recesso il Contraente deve inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. o PEC a GamaLife con le modalità indicate nell'art. 18.

Il Recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e GamaLife da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dalla ricevuta di ritorno dell'invio della lettera raccomandata A/R o dall'invio della PEC.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, GamaLife rimborserà al Contraente il Premio Versato. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

PARTE V – RISCATTO

Articolo 15: Riscatto

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza degli effetti del Contratto il Contraente può chiedere il Riscatto totale o parziale del Contratto.

Il Contraente può richiedere:

- il riscatto totale, che comporta lo scioglimento del Contratto;
- il riscatto parziale, mantenendo il Contratto in vigore con un capitale assicurato diminuito dei premi relativi al riscatto parziale.

Il Riscatto parziale del Contratto può essere richiesto, purché:

- a) l'importo di riscatto parziale sia almeno pari a Euro 5.000 (cinquemila/00); e
- b) il valore residuo del contratto sia almeno pari a Euro 5.000 (cinquemila/00)

L'importo del Riscatto è pari al capitale aggiornato, al netto di eventuali riscatti parziali intervenuti precedentemente, aggiornato con le modalità descritte al precedente art. 4.

L'importo del Riscatto totale o parziale, come sopra determinato, è ridotto dei seguenti importi:

- dell'eventuale Penalità di Riscatto indicata al precedente art. 11;
- e delle imposte previste per legge, se applicabili.

PARTE VI - ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 16: Prestiti

Il presente Contratto non prevede la concessione di prestiti.

Articolo 17: Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente ha la facoltà di cedere il Contratto solo con il consenso di GamaLife. Il Contraente che intende cedere il Contratto deve presentare a GamaLife una richiesta di cessione sottoscritta dal Contraente cedente e dal soggetto a cui vuole cedere il Contratto (il cessionario). GamaLife previa valutazione dell'idoneità del nuovo Contraente e qualora acconsenta alla sostituzione, invierà entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, una comunicazione di accettazione della cessione del Contratto, sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario.

Il Contraente, solo previo consenso di GamaLife, può dare in pegno i crediti derivanti dal Contratto, ovvero vincolare il Contratto a favore di terzi.

GamaLife, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di costituzione del pegno o di vincolo, effettua l'annotazione della costituzione del pegno o del vincolo formata dal creditore pignoratizio o dal vincolatario previo invio da parte del Contraente a GamaLife della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, firmata dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile.

Il creditore pignoratizio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere da GamaLife il pagamento dei crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile.

GamaLife può opporre al creditore pignoratizio, al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo nonché al Contraente ceduto tutte le eccezioni derivanti dal Contratto nei confronti del Contraente.

Articolo 18: Comunicazioni e Richieste

18.1 Comunicazioni a GamaLife

Le comunicazioni relative alla richiesta di liquidazione in caso di recesso, riscatto totale, riscatto parziale e scadenza del contratto devono essere inviate per iscritto a GamaLife, tramite una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: GamaLife - Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Benigno Crespi 17, 20159
Milano
- a mezzo PEC, specificando in oggetto la tipologia di richiesta presentata al seguente indirizzo: gamalife@pec.it

Per tutte le altre comunicazioni può rivolgersi al Suo intermediario assicurativo, in alternativa potrà contattarci direttamente ai seguenti recapiti:

GamaLife - Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Benigno Crespi 17, 20159 Milano

Telefono: 02.84980840

E-mail: customer@gamalife.it

18.2 Comunicazioni da GamaLife

GamaLife invia al Contraente le comunicazioni previste dalla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita nonché quelle previste dal presente Contratto.

In particolare, GamaLife trasmette al Contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, il documento unico di rendicontazione annuale della posizione assicurativa.

Il Contraente, compilando un apposito modulo, può acconsentire alla trasmissione in formato elettronico, anziché cartaceo, delle comunicazioni in corso di Contratto, fornendo un proprio indirizzo di posta elettronica. **In qualsiasi momento il Contraente potrà revocare tale consenso e tornare alla ricezione delle comunicazioni in formato cartaceo. In tal caso saranno previsti a carico del Contraente gli oneri connessi alla stampa e alla trasmissione in formato cartaceo della documentazione.**

GamaLife invierà le comunicazioni all'indirizzo del Contraente specificato in Proposta o successivamente indicato per iscritto dal Contraente nel corso della durata del Contratto. **L'obbligo informativo in capo a GamaLife si riterrà assolto con l'invio delle comunicazioni all'ultimo indirizzo fornito dal Contraente.** Il Contraente deve pertanto comunicare tempestivamente per iscritto a GamaLife qualsiasi variazione del proprio indirizzo fisico (residenza/domicilio) od elettronico (posta elettronica).

18.3 Reclami e Arbitro Assicurativo

Se hai un reclamo da presentare sul prodotto, sulla documentazione contrattuale o sulla condotta dell'impresa o dell'intermediario, puoi presentare reclamo inviando al tua segnalazione tramite PEC: gamalife.reclami@pec.it – E-mail: reclami@gamalife.it oppure al seguente indirizzo: GamaLife – Rappresentanza Generale per l'Italia – Ufficio Gestione reclami, Via Benigno Crespi 17, 20159 Milano. Puoi inoltre inviare un reclamo a GamaLife tramite l'apposito modulo che puoi trovare sul sito internet www.gamalife.it nella sezione dedicata ai reclami.

E' possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet www.arbitroassicurativo.org. Tutte le informazioni relative alla possibilità di presentare ricorso all'Arbitro

Assicurativo o di presentare reclami sono reperibili nel DIP aggiuntivo e al seguente indirizzo internet www.gamalife.it.

Articolo 19: Legge applicabile, mediazione e foro competente

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al Contratto devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di mediazione, con l'assistenza necessaria di un avvocato, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 28/2010 e successive modifiche. Se la mediazione non dovesse avere successo, il foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria competente per il luogo ove il Contraente convenuto ha la residenza, domicilio o la sede legale.

Articolo 20: Tasse e oneri

Le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente. Per le informazioni dettagliate sul regime fiscale applicabile al Contratto si rimanda alla documentazione precontrattuale.

20.1 Regime fiscale delle prestazioni assicurate

L'ammontare delle somme percepite dal Contraente (quindi al netto di ogni onere anche fiscale a carico del Contraente stesso) in dipendenza del presente contratto, sia in caso di scadenza che di riscatto, costituiscono reddito di capitale soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi determinata applicando l'aliquota prevista dalla legge all'importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra l'ammontare percepito e l'ammontare dei versamenti effettuati.

L'imposta sostitutiva è applicata dalla Compagnia in veste di sostituto di imposta.

20.2 Imposta di Bollo

Il contratto è soggetto ad imposta di bollo da calcolarsi annualmente e da versarsi al momento della liquidazione della prestazione sia in caso di scadenza che di riscatto. Tale misura, imputata dalla Compagnia in deduzione alla riserva matematica maturata, è pari allo 0,20% e, solo se il Contraente non è una persona fisica, presenta un limite massimo pari a 14.000 euro.

L'imposta di bollo non viene applicata qualora il Cliente rientri tra i soggetti esclusi dall'applicazione della predetta imposta, ai sensi della vigente normativa in materia

Articolo 21: Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95

GamaLife non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un proprio consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

Ai sensi della suddetta legge, la normativa richiede che GamaLife identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica all'Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della Polizza, ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che GamaLife riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

GamaLife, per esempio, potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto a GamaLife entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se GamaLife verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini

sopraindicati, GamaLife è obbligata a segnalare il Contraente all'Agenzia delle Entrate.

Articolo 22: Obbligo di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio

Il Contraente e, al momento della prestazione assicurativa, il Beneficiario hanno la responsabilità di fornire a GamaLife le informazioni complete e corrette al fine di ottemperare all'obbligo di adeguata verifica.

Ai sensi del D.lgs. 231/2007 e s.m.i., nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, GamaLife si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) a norma del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.

Articolo 23: Variazioni transnazionali di residenza

Il presente Contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale applicabile ai Contraenti aventi residenza o sede legale in Italia.

Qualora il Contraente trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il Contraente potrebbe non avere più diritto a versare premi sulla sua Polizza e il contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali del Contraente stesso.

Il Contraente deve informare per iscritto GamaLife di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto. GamaLife non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico del Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

La variazione di residenza potrebbe consentire a GamaLife di sospendere e di sciogliere il Contratto. In caso di scioglimento, il Contraente può sempre richiedere il pagamento del valore di Riscatto totale del Contratto stesso.

Articolo 24: Embargo, sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nel presente Contratto, GamaLife non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Articolo 25: Modifiche contrattuali

- a) GamaLife può modificare le Condizioni del presente Contratto per il necessario adeguamento dello stesso alla normativa primaria, anche fiscale, e secondaria vigente.
- b) GamaLife avrà il diritto di:
 - i. modificare il Regolamento della Gestione Separata per il necessario adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente
 - ii. modificare il Regolamento della Gestione Separata nell'esclusivo interesse dei contraenti non mutando in maniera sostanziale le caratteristiche della Gestione Separata e le politiche di investimento della stessa.

In ogni caso GamaLife darà tempestiva comunicazione scritta di tali modifiche al Contraente.

Articolo 26: Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute da GamaLife in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Articolo 27: Conflitto di interessi

GamaLife elabora, attua e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse.

Qualora tali presidi non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, GamaLife:

- fornisce informazioni sul conflitto di interesse mediante informativa pubblicata nel proprio sito web tramite

link nella home page del sito, sulla natura e le fonti del conflitto, affinché il Contraente possa assumere una decisione informata;

- in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.

GamaLife assicura che il Contraente benefici comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi.

Regolamento della Gestione Separata "Prevìr"

Articolo 1

La gestione separata Prevìr è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Articolo 2

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Prevìr.

Le politiche di investimento della gestione separata Prevìr possono essere schematizzate come segue.

Nella gestione degli attivi vengono considerate le politiche di sostenibilità definite dalla Compagnia con le proprie linee guida in materia.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario può essere compresa tra l'65% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. Tuttavia, non si esclude la possibilità che in specifici periodi e in determinate fasi di mercato, la componente in obbligazioni societarie possa avere un peso superiore a quella investita in titoli di Stato.

Possono, inoltre, essere effettuati investimenti in titoli di debito, o anche altre forme di finanziamento, non quotati, illiquidi, caratterizzati da rischio di credito e che possono essere emessi con alcune personalizzazioni (cosiddetti investimenti in "private debt") e con un limite massimo del 35%. All'interno del comparto "private debt" sono generalmente compresi i finanziamenti di infrastrutture, i finanziamenti di imprese pubbliche e/o private, residualmente i finanziamenti a operazioni di sviluppo immobiliare. Per mitigare il rischio di credito di questo comparto, saranno preferiti investimenti in obbligazioni o altri finanziamenti dotati di garanzie prestate dal debitore; per mitigare il rischio di illiquidità, saranno preferite quote di finanziamenti a progetti, aziende o enti di grosse dimensioni e quindi più facilmente negoziabili rispetto a finanziamenti più piccoli o più concentrati; inoltre, i progetti, le aziende o gli enti finanziati non saranno concentrati su una singola area geografica o su singoli settori, ma avranno un'ampia diversificazione. Saranno possibili sia esposizioni dirette (ad esempio, l'acquisto di obbligazioni o finanziamenti in forma di crediti), sia esposizioni indirette (ad esempio, l'acquisto di quote di OICR, SICAV e ICAV – anche alternativi, chiusi e/o non armonizzati o investimenti in società di scopo, o adesioni ad operazioni di cartolarizzazione).

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia di investimento prevista dal presente regolamento. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari sufficientemente liquidi, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati europei e, residualmente, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 5% nell'allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell'investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating creditizio delle società emittenti in sede di

sceita delle singole azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), SICAV, ICAV, compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Fanno parte della categoria OICR anche i cosiddetti fondi di investimento alternativi (OICR alternativi). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese, secondo la loro natura, nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.

Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 5%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite minimo	Limite massimo
Obbligazioni	65%	100%
Private Debt	0%	35%
Azioni	0%	5%
Immobiliare	0%	5%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, si desume che la generazione del rendimento della gestione separata Previr è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti per diverse scadenze e a seconda del grado di liquidità, coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo diretto o indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR, OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi, ad esempio, gli ETF, i fondi immobiliari o i fondi alternativi) detenuti nel portafoglio della gestione separata, che possono sottoscrivere strumenti derivati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari o di gestione efficace al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

La gestione degli investimenti può essere delegata, anche in forma parziale, a società esterne specializzate, nel rispetto di quanto prevedono le specifiche normative, la delibera sugli investimenti della Compagnia e le decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3

La gestione separata Previr è dedicata sia ai clienti interessati a diversificare i loro investimenti e che hanno già un patrimonio complessivo con cui far fronte alle loro necessità di liquidità o comunque a tutti quei clienti con una bassa/moderata propensione al rischio.

Il valore delle attività gestite da Previr non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche collegate alla medesima gestione separata.

Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Previr potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 4

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione. Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro maestro della gestione separata.

A Previr sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Previr è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto.

Gli attivi sono immessi in Previr al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli escono da Previr solo a seguito di realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza.

Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Articolo 5

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti.

In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano simili;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.